

## COMPUTO DEL RATEO DI TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA NEL CALCOLO DELL'INDENNITA' PER IL CONGEDO STRAORDINARIO

Precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario per conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità che non può superare la durata complessiva di 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa, di cui all'articolo 42, commi 5 e ss., D.Lgs. 151/2001, sono stati forniti dall'Inps nel messaggio n. 30/2024.

L'Istituto conferma l'interpretazione già fornita sull'argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012. Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*